



COMUNE DI CADEO

COPIA

CODICE ENTE: 007033
DELIBERAZIONE N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **prima** convocazione

OGGETTO: TASI . Determinazione aliquota anno 2016.

L'anno duemilasedici addi cinque del mese di aprile alle ore 19.40 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali e il Sindaco.

All'appello risultano:

BRICCONI MARCO	Presente	CARDIS ANGELO	Presente
TOMA MARIA LODOVICA	Presente	CARINI GIAN GUIDO	Presente
DOSI MASSIMILIANO	Presente	BOSSI GERMANO	Presente
CAPRA GIANLUCA	Presente	ERTIANI LUIGI	Presente
FERRARI DANIELE	Presente		
GATTI ENRICO	Presente		
BOLZONI SILVIA	Assente		
AMICI DONATELLA	Presente		
CERIONI GIOVANNI	Presente		

Totale Presenti 12

Totale Assenti 1

Partecipa all'adunanza il **SEGRETARIO GENERALE** Sig.ra **DOTT.SSA MARTA PAGLIARULO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FERRARI DANIELE**, **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

Delibera n. 11 del 05.04.2016

OGGETTO:

TASI . Determinazione aliquota anno 2016.

Il Consiglio Comunale

Vista la legge di stabilità 2016 (L. 208 del 28/12/2015), composta da un unico articolo e ben 999 commi, che contiene diverse disposizioni in materia di tributi locali ed in particolare per quanto concerne la Tasi:

- Il comma 10 elimina la disposizione in base alla quale i comuni avrebbero potuto considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, purché in presenza di determinati limiti di rendita catastale e di ISEE. Ciò comporta inevitabilmente l'impossibilità per i comuni di percorrere la strada regolamentare per disporre l'assimilazione, nonché l'inefficacia delle disposizioni regolamentari che l'abbiano già disciplinata.
- Lo stesso comma 10 introduce dal 2016 la riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo dell'originaria esenzione) per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo viene esteso detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).
- Il comma 14 introduce una rilevante novità, costituita dall'esenzione dell'abitazione principale dall'IMU e dalla Tasi, comprese le abitazioni degli inquilini, ad eccezione tuttavia delle case di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) che continueranno a pagare. E' previsto inoltre un adattamento delle disposizioni concernenti la TASI, operando i necessari interventi nella legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo, al fine di eliminare dal campo di applicazione della TASI l'imposizione, sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il comma 14 prevede inoltre un regime Tasi di favore per i cosiddetti "beni merce", vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ossia l'applicazione di un'aliquota Tasi ridotta pari allo 0,1% e viene inoltre riconosciuta ai comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento, ovvero riducibile fino all'azzeramento.
- Il comma 15 prevede l'esonero per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica. I commi da 21 a 24 riguardano i cosiddetti "imbullonati" ("macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"), che vengono esclusi dall'ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono, invece, soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolta. Viene pertanto introdotta la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E" e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione

delle nuove regole di accatastamento di detti immobili. Il comma 28 mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esenti. Con le modifiche introdotte dal Senato si elimina la condizione secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2014. Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale.

- Il comma 28 mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esenti. Con le modifiche introdotte dal Senato si elimina la condizione secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2014. Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale.
- I commi 53 e 54 prevedono che gli immobili locati con contratti a canone concordato (di cui alla legge n. 431 del 1998) beneficino, con riferimento a Imu e Tasi, di una riduzione al 75 per cento delle imposte determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune.

Visto il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 10/07/2014, modificato con delibera di Consiglio n.13 del 22 aprile 2015;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10/07/2014, esecutiva, con la quale, per l'anno 2014, si è determinata l'aliquota TASI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 08/07/2015 esecutiva, con la quale, per l'anno 2015, si è determinata l'aliquota TASI;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 15/03/2016 esecutiva, avente ad oggetto la proposta delle aliquote Tasi al Consiglio Comune per il 2016;

Ritenuto, per quanto concerne la TASI, di accogliere le aliquote proposte dalla Giunta Comune come di seguito indicate:

- 0,8 per mille per le aree edificabili;
- 0,8 per mille per Fabbricati categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- 0,8 per mille per gli altri fabbricati;
- 2,0 per mille per gli immobili di cat. A1, A8 e A9 (abitazione principale e relative pertinenze)

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/11 così come modificato dall'art. 10 comma 4 lett. b) del D.L. n. 35/13 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2105 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015)che ha differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.55 del 7-3-2016) che posticipa ulteriormente al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 ;

Espone l'assessore Amici Donatella

Dichiarata aperta la discussione intervengono i consiglieri di seguito indicati:

- Carini Gianguido

Come risulta dalla registrazione fonografica e dal testo integrale del verbale dell'adunanza.

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.Lgs. 267/200 dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione;

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Presidente:

presenti nr. 13

voti favorevoli nr. 9

astenuti nr.4 Bossi Cardis – Ertiani - Carini

voti contrari nr. 0

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2016, per le motivazioni espone in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote base TASI , come di seguito indicato:

- 0,8 per mille per le aree edificabili;

- 0,8 per mille per Fabbricati categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - 0,8 per mille per gli altri fabbricati;
 - 2,0 per mille per gli immobili di cat. A1, A8 e A9 (abitazione principale e relative) pertinenze)
- Successivamente

Il Consiglio Comunale

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano, proclamata dal Presidente del Consiglio, con il seguente esito:

Presenti n. 13

Voti favorevoli n. 9

Astenuti n. 4 Carini – Bossi – Cardis _Ertiani

Voti contrari n.

resi e proclamati nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Aliquote TASI anno 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine regolarità tecnica sulla proposta in oggetto.

Addi,

30/3/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs 267/2000, si:
esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta in
oggetto.

Addi

30/3/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs 267/2000, si:

ATTESTA l'insussistenza dei presupposti per il rilascio del parere di regolarità
contabile sulla proposta in oggetto.

Addi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 97 comma 2, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla conformità della proposta in oggetto, alle leggi, allo
statuto e ai regolamenti.

Addi

-- 1 APR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARTA PAGLIARULO

ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

IL PRESIDENTE
F.TO FERRARI DANIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARTA PAGLIARULO

=====

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi il 7 - MAG 2016

Li 7 - MAG 2016

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Marta Pagliarulo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 7 - MAG 2016 al 22/5/16 nr. cron. 328 come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs 267 del 18.8.2000, senza reclami;

li _____

F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Marta Pagliarulo

=====

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.09.2000;


è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000

Li 7 - MAG 2016

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Marta Pagliarulo

=====

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Addi',



Il Segretario Generale
Dott.ssa Marta Pagliarulo